



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE XIV

**Corpo di Polizia Municipale**

**Il Servizio "Mobilità Urbana"**

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 244211– 676771 Fax 0932 248826

e mail [polizia.municipale@comune.ragusa.it](mailto:polizia.municipale@comune.ragusa.it)

Ros. 278/P/2011

Prot 6/P

### IL SINDACO

**TENUTO CONTO** dei sopralluoghi effettuati dal personale appartenente al Comando di Polizia Municipale in alcune strade della città e nello specifico in via S. Anna (tratto via M. Rapisardi – via G. Sammito) e in via G. Sammito (tratto via S. Maura – via C.A. Dalla Chiesa) dove è stata accertata la necessità di apportare modifiche alla segnaletica che regola l'attuale circolazione stradale, allo scopo di renderla più aderente alle sottese esigenze di sicurezza e fluidità;

**VALUTATO** che la via S. Anna nel tratto che va dalla via M. Rapisardi alla via G. Sammito, è un'arteria con una larghezza della carreggiata che non consente il regolare transito in presenza di auto in sosta su entrambi i lati;

**VALUTATO** che la parte finale di via G. Sammito, nel tratto che va da via S. Maura a via C.A. Dalla Chiesa, risulta spesso utilizzata da chi dalla via S. Anna intende raggiungere la via Natallèlli e la piazza Libertà e che sulla stessa, attualmente, è consentito il doppio senso di circolazione e la sosta su entrambi i lati, con disagi per la circolazione veicolare;

**RITENUTO** che al fine di eliminare i disagi e le criticità sopraevidenziate è necessario vietare la sosta permanentemente sul lato sinistro della via S. Anna nel tratto via M. Rapisardi – via G. Sammito e sul lato destro della via G. Sammito nel tratto via S. Maura - via C.A. Dalla Chiesa;

**CONSIDERATO**, infine, che il provvedimento amministrativo è adottato al fine della tutela della sicurezza delle persone e delle cose, nell'interesse generale della circolazione;

**VISTI** gli artt. 5, c. 3°, 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92 recante il *Codice della Strada*;

**VISTO** il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

**VISTA** la legge 24/11/1981 N° 689;

**VISTO** l'art. 53 del vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*;

### ORDINA

1. **Il divieto di sosta permanente (0-24) sul lato sinistro della via S. Anna nel tratto che va dalla via M. Rapisardi alla via G. Sammito;**
2. **Il divieto di sosta permanente (0-24) sul lato destro della via G. Sammito nel tratto che va dalla via S. Maura alla via C.A. Dalla Chiesa;**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* che decide in merito.

Il Comando della Polizia Municipale disporrà la messa in opera della prescritta necessaria segnaletica.

Dal Palazzo di Città, li 17 febbraio 2010

Il Comandante  
*Dott. Rosario Spata*



L'Assessore alla Viabilità

*Michela Fusco*